



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO NOGARO

ORDINANZA n. 18/2018

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Nogaro e Comandante del porto di Porto Nogaro

- VISTA:** l'istanza datata 30.05.2018, presentata da Don Sandro TIRELLI, in qualità di Parroco della parrocchia Pieve di San Martino di Marano Lagunare, intesa ad ottenere il divieto all'attracco al molo/banchina di San Vito adiacente il cimitero comunale di Marano Lagunare, in occasione delle manifestazioni di San Vito, nel periodo dal 14 al 18 giugno 2018;
- VISTI:** gli artt.17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- RITENUTO:** necessario predisporre in merito gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la continuità del traffico marittimo lungo il canale di accesso/uscita del porto di Marano Lagunare e, nel contempo, il regolare svolgimento della manifestazione;
- VISTI:** il D.Lgs. 171/05 "Codice della Nautica da Diporto" ed il relativo regolamento attuativo D.M. 146/08, nonché il D. Lgs. 229/2017;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale Colreg 72 "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare",

ORDINA

Art.1

dalle ore **14.00** del giorno **14 giugno 2018** alle ore **20.00** del giorno **18 giugno 2018**, lungo la banchina del pontile San Vito antistante il cimitero di Marano Lagunare, come riportato nello stralcio planimetrico allegato, è vietato:

- Ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale non partecipante alla manifestazione ovvero non facente parte della relativa organizzazione;
- Praticare la balneazione;
- Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- Svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- Effettuare altra attività non ricompresa tra quelle sopra elencate e connessa ai pubblici usi del mare.

Art.2

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

- Le Unità della Guardia costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- Le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Art.3

Tutte le unità in navigazione in prossimità dell'area interdetta dovranno procedere prestando particolare attenzione, navigando a lento moto e tenendosi il più possibile distanti dalle zone di interdizione.

Art.4

I contravventori, a seconda del tipo di unità condotta, sono puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi del D. Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), sempre che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione.

Art.5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è assicurata mediante pubblicazione all'albo nonché inclusione nella sezione Ordinanze del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portonogaro/ordinanze-e-avvisi;

Art.6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 104/2010, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.-

Porto Nogaro, 13/06/2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco Giannina P. TOMAINO

